

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo al**  
**CREDITO DOCUMENTARIO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca del Veneziano  
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.  
Sede Legale: Via Villa, 147 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)  
Sede Amministrativa: Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE)  
Tel.: 041.5629511 – Fax: 041.5629529  
e-mail: [inf@bancadelveneziano.it](mailto:inf@bancadelveneziano.it) – sito internet: [www.bancadelveneziano.it](http://www.bancadelveneziano.it)  
Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00272940271  
Iscr. Tribunale di Venezia: n. 8480 – C.C.I.A.A. di Venezia: n. 96739  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4662 - cod. ABI 8407  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160398  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidate facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

**Principali rischi**

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni

contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quelle di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

### Tasso di cambio:

- per addebito/accredito in conto  
o per regolamento per cassa

Cambio applicato al "durante" come da contabile

Commissione di negoziazione: 0,15% minimo € 1,55

### Spese:

- apertura/notifica € 45,00  
- variazione/modifica € 30,00  
- conferma/accettazione € 30,00  
- utilizzo € 13,00

### Commissioni:

- apertura/conferma 0,30% per mese o frazione di mese con un minimo di € 26  
- commissione utilizzo 0,30% con minimo di € 13  
- commissione per pagamento differito (in eventuale aggiunta alle comm. di apertura / conferma) 0,30% per mese o frazione di mese con un minimo di € 26  
- commissione di mancato utilizzo 0,15% con minimo di € 26

### In eventuale aggiunta:

- spese e commissioni reclamateci dalle banche nella misura indicataci corrispondenti  
- recupero eventuali spese di spedizione documenti a mezzo corriere specializzato

### Invio comunicazioni ai sensi di legge

Spese addebitabili ai sensi art. 127 bis T.U.B.

→ In forma cartacea € 1,50  
→ On line\* € 0,00

Invio comunicazioni (ai sensi art. 118 T.U.B.) € 0,00

*per informazioni o comunicazioni più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diversi	€ 1,50
Informativa precontrattuale	€ 0,00
Spese per copia documentazione della documentazione richiesta	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di credito documentario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca del Veneziano Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Riviera Matteotti, 14 – 30034 Mira (VE) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ufficio.reclami@bancadelveneziano.it](mailto:ufficio.reclami@bancadelveneziano.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
<b>Saldo disponibile</b>	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
<b>Tasso debitore</b>	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
<b>Periodicità di capitalizzazione degli interessi</b>	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.